

Specie minori e uso in deroga: il caso dei bufali

di Luigi Zicarelli* e Corrado Pacelli**

Non esistono farmaci registrati per il bufalo e l'uso del medicinale veterinario è sempre in deroga. La terminologia italiana ha portato il nostro Paese ad adottare soluzioni normative inutilmente complicate e costose.



La Federazione

- **Perché l'uso in deroga?** A nostro avviso il problema non sussiste, come dimostrano le scelte operate da altri Paesi, dove i bufali vengono trattati alla stregua delle vacche.

La motivazione dell'equivoco sta in un utilizzo sovrapposto di significati corrente nella lingua italiana non riscontrabile invece né nella lingua inglese né in quella francese del termine "bovini" con quello di vacche, così come di ovini con pecore o di caprini con capre. È inoltre opportuno sottolineare che il bufalo è un "bovide".

Le relazioni filogenetiche all'interno della famiglia dei bovidi sono complesse. Uno dei possibili metodi di classificazione vede la fa-

miglia suddivisa in diverse sottofamiglie. **La più rappresentativa, quella dei bovini**, è costituita da grandi ruminanti, selvatici e addomesticati, fra cui i bovini domestici, il bue muschiato, il bisonte, lo yak e il bufalo. La sottofamiglia dei caprini include le pecore e le capre. Quella degli epicerontini comprende specie affini all'impala; quella degli alcelafini, lo gnu e l'alcelafo. La sottofamiglia degli antilopini riunisce tutte le gazzelle, l'antilope cervicapra e i saigini. La sottofamiglia dei cefalofini comprende animali di piccola taglia affini al cefalofo; quella degli ipotragini gli orici, l'antilope di Mendes e l'antilope pigarga; quella dei peleini, l'antilope capriolo e, infine, la sottofamiglia dei reduncini include il cobo, o antilope d'acqua, e il puku.



Nessun francese che legga "bovin", immagina quindi di parlare solo delle vacche e non dei bufali o leggendo "ovin" immagina solo delle pecore e non un muflone. La volontà di precisione di linguaggio del legislatore non lascia dubbi ed è manifesta in tal senso anche nella lingua italiana quando nella Dir. 96/23/CEE recepita dal DLgs 158/04 all'art. 7 recita: " **2. I cavalli di gran pregio, in particolare cavalli da corsa, da competizione, da circo o equidi destinati alla riproduzione o ad esposizioni, inclusi gli equidi registrati** (omissis)", a dimostrazione del fatto che il legislatore sa che mentre esistono somari da riproduzione ed esposizione non esistono somari da corsa, da competizione e da circo. Se in italiano dunque è corrente l'attribuire il nome della "famiglia" tassonomica alla "specie animale" non così nell'intenzione del legislatore manifesta in tutto il percorso della Dir 82 come in modo ancor più chiaro, all'art 6 (sia della Dir. che del DLgs 193 si legge: **6. Autorizzazioni in base agli allegati I, II o III del regolamento (CEE) n. 2377/90 1. Un medicinale veterinario è autorizzato all'immissione in commercio per la somministrazione ad una o più specie di ani-**

mali destinati alla produzione di alimenti, solo se le sostanze farmacologicamente attive ivi contenute ...omissis 3. In deroga al comma 1, un medicinale veterinario contenente sostanze farmacologicamente attive non incluse negli allegati I, II o III del regolamento (CEE) n. 2377/90 può essere autorizzato per animali della famiglia degli equidi che sono stati dichiarati (...). Lo stesso linguaggio risulta evidente dalle autorizzazioni per i medicinali non solo in Italia. È da ritenersi pertanto che l'autorizzazione di un medicinale rilasciata per la somministrazione ad equini, se non specificato cavalli, sia da intendersi ad "animali appartenenti alla famiglia degli equidi" che comprende sia i cavalli che i somari così come l'autorizzazione rilasciata per la somministrazione a bovini, se non specificato vacche, comprende tutte le specie facenti parte di quella famiglia tra cui i bufali.

A questa argomentazione, che trova la sua conferma nel comportamento di altri Paesi della Comunità Europea, sempre in riferimento ai rapporti con l'Europa, si aggiunge quella per cui la scelta italiana, di voler

applicare l'uso in deroga in caso di specie appartenenti alla stessa famiglia tassonomica di quella indicata nell'autorizzazione, costringe l'allevatore alla messa in atto di tempi di sospensione estremamente maggiorati e dunque economicamente dannosi.

Questa situazione si presta a forme illecite di acquisizione del farmaco.

Si vuole qui sottolineare come gli allevatori abbiano spesso, per esperienza acquisita in anni di gestione del farmaco assieme ai veterinari, la perfetta percezione di quali siano i tempi di sospensione da attuare per non mettere a repentaglio il buon esito della produzione, ossia quelli previsti per le vacche, ma abbiano optato per la scelta illecita, proprio perché non disponibili a pagare un prezzo che l'esperienza di anni non giustifica.

Il protrarsi di questa abitudine non gioverà al sistema di sicurezza alimentare.

Altra condizione da sottolineare è quella che il latte di bufala viene controllato giornalmente perché nel 99% dei casi viene caseificato. Gli allevatori hanno imparato a separare il latte di soggetti trattati perché interferisce con il processo della coagulazione ed è pertanto facilmente identificabile. Tale caratteristica genera pesanti sanzioni a carico del conferente.

La situazione sarebbe risolvibile, alla luce dell'esperienza acquisita in anni, di assenza di rischio per la sicurezza alimentare in merito ad un uso che, anche a volerlo definire improprio seppur con tempi di sospensione equiparabili a quelli bovini, potesse garantire la tracciabilità e l'utilizzo del farmaco **sotto la responsabilità dell'unica figura che lo possa fare in allevamento, ossia il veterinario aziendale.**



La Fnovi chiede pertanto al Ministero di risolvere definitivamente il problema adottando l'interpretazione di specie ricompresa nella definizione tassonomica della famiglia animale. Chiede inoltre che nelle specie minori di questa famiglia, l'uso del farmaco avvenga con le medesime modalità di somministrazione e per gli stessi scopi che nella specie maggiore, nonché con gli stessi tempi di sospensione. L'applicazione di tale interpretazione sarà maggiormente tutelata ai fini della sicurezza alimentare dalla figura del veterinario aziendale, attribuendo alla sua responsabilità la possibilità di somministrazione del farmaco.

*Professore Ordinario di Scienze Zootecniche alla Facoltà di Medicina Veterinaria di Napoli

**Presidente Ordine dei Veterinari di Napoli